



# COMUNE DI VITTUONE

## Città Metropolitana di Milano

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

**(approvato con delibera del Consiglio Comunale n xx del gg/mm/aaaa)**

## **Titolo I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2 – Profili istituzionali	pag. 4
Art. 3 – Esclusioni	pag. 4

## **Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE SPECIE**

Art. 4 – Custodia di animali	pag. 4
Art. 5 – Maltrattamento di animali	pag. 5
Art. 6 – Cattura, possesso e commercio di fauna selvatica autoctona	pag. 6
Art. 7 – Abbandono di animali	pag. 6
Art. 8 – Avvelenamento di animali	pag. 6
Art. 9 – Divieto di offrire animali in premio o in vincita	pag. 7
Art. 10 – Esposizioni di animali e vendita	pag. 7
Art. 11 – Manifestazioni, spettacoli e mostre	pag. 7

## **Titolo III – CANI**

Art. 12 – Attività motoria e socializzazione	pag. 8
Art. 13 – Divieto di detenzione a catena	pag. 8
Art. 14 – Dimensione dei recinti	pag. 8
Art. 15 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag. 8
Art. 16 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico	pag. 9
Art. 17 – Regolamentazione delle aree riservate ai cani (area cani)	pag. 9
Art. 18 – Obbligo raccolta escrementi	pag. 10

## **Titolo IV – GATTI**

Art. 19 – Definizioni	pag. 10
Art. 20 – Ambito di applicazione	pag. 10
Art. 21 – Salvaguardia dei gatti	pag. 11
Art. 22 - Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree	pag. 11
Art. 23 - Competenze del Comune	pag. 11

## **Titolo V – VOLATILI**

Art. 24 – Custodia dei volatili	pag. 11
Art. 25 – Controllo della popolazione di piccioni	pag. 12

## **Titolo VI – ANIMALI ACQUATICI**

Art. 26 – Custodia di specie di animali acquatici	pag. 12
Art. 27 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari e degli ambienti esterni	pag. 13

## **Titolo VII – EQUIDI**

Art. 28 – Equidi	pag. 13
------------------	---------

## **Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI**

Art. 29 – Custodia di animali esotici	pag. 13
---------------------------------------	---------

## **Titolo IX –DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 30 – Sanzioni	pag. 14
Art. 31 – Vigilanza	pag. 14
Art. 32 – Incompatibilità e abrogazione di norme regolamentari	pag. 14

## **Titolo I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione**

- a) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i., e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati detenuti sul territorio comunale in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà.
- b) La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie selvatiche, di vertebrati e invertebrati, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
- c) Il presente Regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

### **Art. 2 – Profili istituzionali**

- a) Il Comune di Vittuone, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
- b) Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente e/o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

### **Art. 3 – Esclusioni**

Fermo restando il divieto di maltrattamento, atti di crudeltà ed abbandono degli animali, le norme di cui al presente Regolamento non trovano applicazione:

- a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse.
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali.
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## **Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE SPECIE**

### **Art. 4 – Custodia di animali**

- a) Chi custodisce un animale deve averne cura e rispettare le norme stabilite per la sua tutela.
- b) Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere accuditi e alimentati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, secondo la specie e la razza a cui appartengono e dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- c) A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

- d) È severamente vietato tenere cani o altri animali all'aperto sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, il luogo adibito al riposo del cane (cuccia) deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e deve disporre di un tetto impermeabilizzato. La cuccia deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e con un adeguata tettoia. Inoltre, non deve essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno di acqua o ad eccessive temperature, ovvero in ambienti che possano comunque rilevarsi nocivi per la salute dell'animale.

## **Art. 5 – Maltrattamento di animali**

- a) A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- b) È severamente vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- c) È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo o comunque in quantità non sufficiente alle esigenze dell'animale, o sottoporli a rigori climatici, ovvero eccessive temperature, tali da nuocere alla loro salute.
- d) È severamente vietato tenere gli animali in isolamento o in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- e) È severamente vietato tenere animali isolati o segregati in contenitori inadeguati o in scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale, o artificiale, e adeguato ricambio di aria.
- f) È severamente vietato tenere gli animali in gabbia, se non nei casi di trasporto, cure e di esposizione temporanea e per la vendita da parte di esercizi commerciali, quest'ultima non può essere prolungata per l'intera giornata. Fanno eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
- g) È severamente vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
- h) È vietato colorare artificialmente gli animali, così come l'esposizione e la vendita di animali colorati artificialmente.
- i) È severamente vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.
- j) È severamente vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche se temporaneamente.
- k) È severamente vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore. Se condotti con mezzi a pedale non devono essere forzati all'attività, né trascinati.
- l) È severamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o comunque con finestrini completamente chiusi, garantendo sempre in ogni caso l'adeguato ricambio di aria. Nel periodo estivo è altresì vietato tenere gli animali negli autoveicoli in sosta sotto il sole.
- m) È severamente vietato utilizzare gli animali con lo scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

## **Art. 6 – Cattura, possesso e commercio di fauna selvatica autoctona**

- a) È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle normative sanitarie.
- b) In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva diminuzione numerica, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza, in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

## **Art. 7 – Abbandono di animali**

- a) È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, domestico o selvatico, sia appartenente alla specie autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- b) È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

## **Art. 8 – Avvelenamento di animali**

- a) È severamente vietato spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, nel territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere gli animali, ad esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare in alcun modo altre specie animali.
- b) Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- c) Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica inserisce la segnalazione nel Portale Nazionale Avvelenamenti, tramite cui viene inoltrato l'avviso al Sindaco e al Servizio Veterinario della Agenzia di Tutela della Salute (ATS). In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
- d) I medici Veterinari dell'ATS sono obbligati a segnalare tramite il Portale Nazionale Avvelenamenti tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. Tramite il Portale viene inoltrato l'avviso anche al Sindaco. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per le finalità di cui alla lettera c).
- e) Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistiche venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia Locale o delle Guardie zoofile.

### **Art. 9– Divieto di offrire animali in premio o in vincita**

- a) È fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.
- b) Le disposizioni sopra indicate non si applicano alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte nel registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative solo ed esclusivamente a scopo di adozione e comunque mai in premio o vincita di giochi.

### **Art. 10– Esposizioni di animali e vendita**

- a) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno di un esercizio commerciale dovranno sempre essere riparati dal sole, dal freddo e dall'intemperie, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo a sufficienza. Deve altresì essere garantita la mobilità necessaria nell'arco della giornata.
- b) Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti alla vendita e l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione protetti dal sole, dal freddo e dalle intemperie fornendo cibo ed acqua sufficienti.
- c) Per l'esposizione di volatili all'esterno o all'interno di esercizi commerciali fissi e nelle attività commerciali ambulanti o occasionali, nel rispetto di quanto precedentemente indicato, devono essere rispettate le disposizioni contenute nel successivo articolo 24, per quanto attiene le dimensioni delle gabbie.
- d) L'esposizione non può essere prolungata oltre le sei complessive e continuative distribuite nell'arco della giornata.

### **Art. 11– Manifestazioni, spettacoli e mostre**

- a) Nell'ambito del territorio comunale di Vittuone, è fatto divieto di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche e/o esotiche nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero in altre attività di spettacolo o intrattenimento pubblico. È consentito, quanto disposto dalle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione Scientifica Cites, con delibera del 10 maggio 2000 ed aggiornate con delibera del 13 aprile 2006, che si intendono regolarmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi.
- b) I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione Cites con delibera succitata, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi.
- c) In aggiunta a quanto già previsto, l'area di attendamento dei circhi, anche se su terreno privato, deve essere delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione.
- d) Il Comune di Vittuone disincentiva sul proprio territorio l'attendamento dei circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione quali quelli indicati nelle citate Linee Guida, appartenenti alle seguenti specie/gruppi tassonomici:

primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, grandi felini ed elefanti. Il disincentivo si estende anche ad iniziative aventi carattere meramente espositivo.

- e) La concessione all'attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti e/o la perdita dei requisiti richiesti.

## **Titolo III – CANI**

### **Art. 12 – Attività motoria e socializzazione**

- a) Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria adeguata alla mole dell'animale.
- b) Ai cani tenuti in appartamento deve essere garantita un'attività motoria giornaliera.
- c) I cani detenuti in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, salvo che la dimensione del recinto consenta una adeguata attività rapportata alla dimensione dell'animale.

### **Art. 13 – Divieto di detenzione a catena**

Nel territorio comunale è severamente vietato detenere cani legati a catena o qualsiasi altro strumento di costrizione.

### **Art. 14 – Dimensione dei recinti**

- a) Per i cani detenuti da privati cittadini, i luoghi di detenzione devono essere consoni alla mole degli animali e devono consentire agli stessi un'adeguata libertà di movimento e la possibilità di manifestare i propri comportamenti etologici.
- b) Per i cani detenuti in strutture specifiche (allevamenti, pensioni, rifugi, ecc.) si fa riferimento a quanto riportato nell'allegato b) del Regolamento Regione Lombardia n. 2 del 13.4.2017.

### **Art. 15 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, aree e percorsi destinati ai cani**

- a) L'accesso dei cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore a qualsiasi titolo, è consentito in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi parchi e giardini, a condizione che l'animale sia tenuto al guinzaglio.
- b) I proprietari o altri detentori del cane, devono aver cura che gli animali da loro condotti non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno e che siano tenuti al di fuori delle aree riservate ai giochi dei bambini.
- c) Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, con espresso riferimento al successivo articolo 18.
- d) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. È fatto altresì obbligo al proprietario o altro detentore di provvedere alla raccolta degli escrementi dei propri cani.

## **Art. 16 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico**

- a) I cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve avere cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e ai locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che, per fini di sicurezza, siano tenuti al guinzaglio.
- b) I responsabili degli esercizi pubblici, commerciali e dei locali ed edifici aperti al pubblico che intendano adottare misure limitative all'accesso dei cani nei propri locali, devono dare informazione all'utenza mediante appositi cartelli da porre all'ingresso dei propri locali e riportanti le limitazioni adottate.

## **Art. 17 – Regolamentazione delle aree riservate ai cani (area cani)**

- a) All'interno dell'area verde per cani di cui al presente articolo, gli animali possono essere lasciati liberi senza guinzaglio e museruola, sotto la completa responsabilità dei conduttori e nel pieno rispetto degli altri frequentatori dell'area pubblica in questione.
- b) L'accesso all'area è consentito tutti i giorni a tutti i cani regolarmente accompagnati e che risultino vaccinati e iscritti all'anagrafe canina e dotati di microchip.

L'accesso all'area verde per cani indicata in premessa è consentito nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) I cani non possono essere lasciati incustoditi e devono essere costantemente vigilati dagli accompagnatori che risultano penalmente e civilmente responsabili delle azioni dei cani dagli stessi condotti.
- b) Il cancello, entrando e uscendo, deve essere sempre richiuso.
- c) L'area deve essere sempre mantenuta pulita; gli accompagnatori dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni solide con mezzi idonei, conferendole in idonei sacchetti e depositati nei contenitori a disposizione nell'area.
- d) È vietato l'accesso ai cani soggetti a patologie pericolose.
- e) È vietato utilizzare l'area per finalità diverse da quelle cui la stessa è stata destinata, nonché introdurre, anche temporaneamente, strutture ed attrezzature non autorizzate.
- f) È vietato l'accesso ai minori se non accompagnati da un adulto.
- g) È fatto divieto assoluto di abbandonare, nelle aree di cui al presente articolo, animali di qualsiasi tipo o specie, i trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Codice penale.

Per la fruizione dell'area è obbligatorio il rispetto delle indicazioni di seguito riportate:

- a) Mantenere sempre l'attenzione sul proprio cane a prevenzione di eventuali conflitti.
- b) Non offrire cibo e giochi qualora inneschino competizione tra i cani.
- c) Non trattenersi nell'area con il cane a guinzaglio.
- d) Mantenere una buona pulizia delle ciotole di abbeveraggio prima e dopo l'utilizzo;
- e) Evitare l'accesso alle femmine di cane durante il periodo dell'estro (calore).
- f) Prima di entrare nell'area è sempre opportuno controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduttori di richiamare i propri animali o comunque di vigilare sul proprio animale.

- g) Tutti i cittadini hanno il diritto di accompagnare il proprio cane nell'area; pertanto, i tempi di permanenza devono essere autoregolati a seconda delle necessità al fine di permettere a tutti di fruire dell'area stessa.

### **Art. 18 – Obbligo di raccolta escrementi degli animali**

- a) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
- b) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, parco, giardino o altro) nell'intero territorio comunale.
- c) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi e conferire quanto raccolto negli appositi contenitori.

## **Titolo IV – GATTI**

### **Art. 19 – Definizioni**

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si stabiliscono le seguenti definizioni.

- a) Colonia felina: un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale possono essere presenti soggetti sia maschi che femmine, legato stabilmente con il territorio e l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali con i propri simili, che frequenta abitualmente lo stesso luogo e che è tutelato dal Regolamento Regione Lombardia n. 2 del 13.4.2017.
- b) Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non urbano, edificato e non edificato, pubblico o aperto al pubblico senza condizioni e/o limitazioni, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini o da volontari.
- c) Tutor o referente di colonia felina: il soggetto che si occupa volontariamente della cura e del sostentamento delle colonie di gatti. Possono essere privati cittadini volontari o appartenenti ad associazioni di volontariato del territorio di cui all'art. 111 della Legge Regione Lombardia n. 33 del 20 dicembre 2009.
- d) Oasi felina: territorio/porzione di territorio urbano o non urbano nel quale sono introdotti gatti che non possono essere affidati, in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa. I requisiti sono stabiliti dal Regolamento Regione Lombardia n. 2 del 13.4.2017.

### **Art. 20 – Ambito di applicazione**

Sono oggetto delle disposizioni di cui al presente Titolo, i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio e nelle colonie/oasi feline. Tali disposizioni hanno lo scopo di:

- a) Incentivare una corretta gestione delle colonie/oasi feline, riferendosi alla normativa nazionale e regionale, stabilire le norme per il controllo e la corretta gestione delle colonie feline/oasi in armonia con la vigente normativa nazionale e regionale, al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali ed anche la salute pubblica, mediante il controllo e la prevenzione delle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa.
- b) Provvedere al censimento, alla mappatura e alla gestione delle colonie/oasi feline nell'ambito del territorio del Comune di Vittuone.

- c) Perseguire il controllo sanitario dei gatti presenti.
- d) Perseguire il controllo demografico dei gatti presenti sul territorio al fine di limitare le nascite e di mantenere contenuto il numero di animali.

Per Tali motivi si rimanda integralmente a quanto riportato sulla Legge Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 e sul Regolamento Regione Lombardia n. 2 del 13.4.2017, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento comunale come requisiti minimi.

### **Art. 21 – Salvaguardia dei gatti**

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono tutelati e protetti ai sensi della Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991, oltretutto dalla normativa regionale in materia menzionata nell'articolo precedente. È severamente vietato maltrattarli ed allontanarli dal loro habitat, ovvero dal luogo nel quale vivono stabilmente.

Qualsiasi forma di maltrattamento è punibile secondo quanto riportato nella Legge n. 189 del 20 luglio 2004, nonché dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025 che comprende le disposizioni per i reati contro gli animali

### **Art. 22 – Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree**

- a) I tutor delle colonie provvedono all'alimentazione dei gatti garantendo l'igiene del suolo pubblico. È opportuno individuare un punto di alimentazione per concentrare le offerte di cibo ai membri della colonia al fine di abituare i gatti a presentarsi tutti insieme nello stesso luogo, scegliendo una collocazione idonea a non arrecare disturbo e disagio al vicinato. Questo consentirà di controllare quotidianamente il numero delle presenze e lo stato di salute dei gatti. Pertanto, non è opportuno lasciare cibo a disposizione per l'intera giornata ma è necessario concentrare la somministrazione in orari precisi; questo agevolerà, attraverso le offerte di cibo, anche le operazioni di cattura con le gabbie-trappola.
- b) I tutor delle colonie sono tenuti ad assicurare che lo spazio adibito per l'alimentazione dei gatti sia mantenuto costantemente in ordine, pulito, libero da rifiuti e da residui di alimenti; i contenitori utilizzati devono essere periodicamente puliti; eventuali ripari collocati nell'area devono essere decorosi, posizionati in modo discreto rispetto al contesto territoriale e mantenuti puliti. Il mancato rispetto di queste disposizioni crea nemici per i gatti e per chi li nutre. L'eventuale collocazione di ripari per gatti in area pubblica, funzionali alla gestione della colonia felina, deve essere preventivamente autorizzata dai servizi comunali competenti.

### **Art. 23 - Competenze del Comune**

Il Comune ha l'obbligo di vigilare, la corretta conduzione delle colonie esistenti sul territorio comunale, tenendo anche apposito registro delle localizzazioni delle colonie e dei punti di alimentazione.

## **Titolo V – VOLATILI**

### **Art. 24 – Custodia dei volatili**

- a) I volatili, con riferimento alle specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

- b) Per i volatili tenuti in gabbia, le stesse dovranno garantire condizioni climatiche ottimali e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti all'interno della gabbia.
- c) Le dimensioni delle gabbie devono essere proporzionali alle dimensioni degli esemplari e devono consentire agli stessi la possibilità di manifestare i propri comportamenti etologici.
- d) Per la corretta modalità di detenzione di volatili esotici (es. pappagalli o uccelli ornamentali) si rimanda alle "linee Guida per la corretta gestione e il benessere degli animali non convenzionali" redatto dalla SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici).

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 28.b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a € 160,00.

### **Art. 25 – Controllo della popolazione di piccioni**

Al fine di contenere la popolazione di piccioni nell'ambito del territorio comunale e per evitare rischi di carattere igienico-sanitario, decadimento delle condizioni di pulizia e di igiene, danni alle culture agricole, ai monumenti ed al patrimonio zootecnico, sono previste le seguenti disposizioni specifiche per tale specie di volatili:

- a) Negli edifici nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni e stazionamento di piccioni tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, i proprietari dei fabbricati devono chiudere le aperture che possono rappresentare un habitat favorevole alla nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente Regolamento edilizio. Agli stessi compete l'obbligo di attuare interventi di tipo meccanico o strutturale idonei a mantenere condizioni che impediscano la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni (ad esempio: dissuasori anti-stazionamento, oclusioni, reti di protezione, repellenti visivi). È fatto divieto di utilizzare dissuasori meccanici per uccelli composti da aghi o spilli metallici o in ogni modo con punte non arrotondate che possano trafiggere. Inoltre, è fatto divieto di utilizzare reti con maglie di grandezza e conformazione tali da rendere possibile l'impigliarsi dei volatili, o utilizzare altri strumenti e metodi che possono causare danni/ferite agli stessi animali.
- b) È fatto divieto a chiunque somministrare cibo e mangimi in spazi privati e/o pubblici ai piccioni, o altre specie similari, non compresi in allevamenti autorizzati, al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo.

## **Titolo VI – ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 26 – Custodia di specie di animali acquatici**

Nel rispetto delle abitudini di vita degli animali acquatici appartenenti a specie sociali, a questi, per quanto possibile, dovrà essere garantita possibilmente la vita in gruppo.

## **Art. 27 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari e degli ambienti esterni**

- a) L'ambiente in cui vengono custodite le specie acquatiche in esterno (laghetti, fontane, ecc.) deve avere una dimensione commisurata al numero degli animali ospitati e deve consentire il benessere degli stessi in ogni stagione. Il volume di acqua presente deve consentire una stabilità della temperatura della stessa confacente alla vita degli animali.
- b) All'interno dell'acquario dovrà essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche della specie ospitata. I contenitori dovranno avere caratteristiche geometriche che garantiscano il benessere degli animali, con pareti piane e non sferiche.

## **Titolo VII – EQUIDI**

### **Art. 28 – Equidi**

- a) Tutti gli equidi, sia quelli che vivono all'aperto che quelli che vivono in box, devono disporre sempre di acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- b) Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, dotata di tettoia, atta a ripararli dalle intemperie e/o dal sole eccessivo.
- c) È fatto divieto di tenere equidi sempre legati in posta e/o legati in aree all'aperto.
- d) Per gli equidi detenuti in box, questi dovranno essere di dimensioni commisurate alla mole dell'animale ospitato. Sarebbe opportuno che il box fosse dotato di una porta con apertura doppia, con la parte inferiore di un'altezza tale che l'equide possa guardare all'esterno. Agli equidi ospitati in box dovrà essere garantita almeno un'uscita giornaliera, che consenta il corretto esercizio fisico dell'animale per il suo mantenimento in buona salute.
- e) Gli equidi non potranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche; i cavalli malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.

## **Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 29– Custodia di animali esotici**

- a) Come previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 135 del 5 agosto 2022 è vietato detenere, importare, commerciare e far riprodurre animali vivi, compresi gli ibridi, di specie selvatiche ed esotiche che siano stati prelevati in natura.
- b) Come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 135 del 5 agosto 2022 è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità nonché gli ibridi tra le esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.
- c) Il proprietario di un animale esotico detenuto come animali da compagnia (es. pappagalli, tartarughe, rettili, ecc.) deve essere in grado di ospitare l'animale esotico in condizioni tali da garantirgli le sue specifiche esigenze e da assicurargli il corretto nutrimento e le dovute cure, secondo le indicazioni e prescrizioni del medico veterinario libero professionista specializzato in animali esotici, che rappresenta la figura di riferimento per le questioni sanitarie e il benessere di tali specie.

- d) Per la corretta modalità di detenzione degli animali appartenenti alle specie esotiche si rimanda alle “Linee Guida per la corretta gestione e il benessere degli animali non convenzionali” redatte dalla SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici).

## **Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 – Sanzioni**

Le violazioni delle norme del presente Regolamento, che non siano già contemplate da norme statali o regionali vigenti, fatte salve in ogni caso le responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate con le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, dalla Legge n.82 del 6 giugno 2025 e dalle successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 31 – Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed al Corpo di Polizia Provinciale, gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché gli appartenenti ad enti ed associazioni ai quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di accertare le violazioni amministrative di cui al presente Regolamento, limitatamente agli animali d’affezione, come regolamentato dall’art. 6 comma 2 della Legge n. 189 del 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 32 – Incompatibilità e abrogazione di norme regolamentari**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altri Regolamenti comunali.

Per quanto non disciplinato/previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni locali, regionali e nazionali in materia.